

FLASH REPORT

Legge Anticorruzione: le principali novità

Novembre 2012

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione").

Tale provvedimento, approvato in via definitiva il 31 ottobre scorso dalla Camera dei Deputati, **entrerà in vigore il 28 novembre 2012** e rappresenta per l'Italia il primo passo verso il disegno di un sistema organico di norme contro la corruzione che disponga al contempo misure preventive e repressive, in coerenza con quanto previsto nella "Convenzione penale di Strasburgo per la corruzione" del 1999¹.

Il provvedimento apporta modifiche all'ordinamento giuridico, rilevanti per le persone fisiche e le persone giuridiche, sia private che pubbliche, come di seguito sintetizzato:

| Soggetti impattati | Principali novità |
|---------------------------|--|
| Persone fisiche | <ul style="list-style-type: none">• Generale inasprimento delle sanzioni• Modifica condotte illecite esistenti• Nuove condotte illecite |
| Persone giuridiche | Introduzione di nuovi illeciti nel novero di quelli rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: <ul style="list-style-type: none">• Induzione indebita a dare o promettere utilità (integrazione art. 25)• Corruzione tra privati (integrazione art. 25-ter) |
| Amministrazioni pubbliche | <ul style="list-style-type: none">• Istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione• Adozione di specifiche misure di prevenzione della corruzione (ad es. definizione di programmi di prevenzione, adozione di "whistleblowing policy, etc.)• Nuovi obblighi in materia di trasparenza |

¹ La Convenzione penale di Strasburgo per la corruzione, sottoscritta da 50 Stati, tra cui 47 membri del Consiglio d'Europa, è uno strumento inteso a coordinare a livello internazionale la penalizzazione di una pluralità di pratiche corruttive, che fanno riferimento a numerose fattispecie, tra cui: la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali ed esteri, la corruzione attiva e passiva nel settore privato, la corruzione attiva e passiva di funzionari internazionali, il riciclaggio dei proventi di reati di corruzione, etc.

La responsabilità delle persone fisiche: principali novità

Con riferimento alle persone fisiche, la Legge 190/2012 ha apportato modifiche che impattano in maniera rilevante sia con riferimento alle condotte che alle pene comminabili. In particolare:

a. Sono introdotte **nuove fattispecie di reato**:

- “**Traffico di influenze illecite**” (nuovo art. 346-bis), che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita.
- “**Corruzione tra privati**” (riformulata la fattispecie di cui all’art. 2635 del Codice Civile), che sanziona:
 - i corruttori “passivi”: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (**e chiunque sia sottoposto alla loro direzione o vigilanza**) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, **in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà**, cagionando **nocumento patrimoniale** alla società;
 - i corruttori “attivi”: chiunque dia o prometta denaro o altra utilità ai soggetti ed allo stesso fine sopra indicati.

b. E’ previsto l’**inasprimento delle pene**, con riferimento a:

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.): viene aumentata la pena minima, che passa da 3 a 4 anni di reclusione. Invariato il massimo: 10 anni.
- Concussione (art. 317 c.p.): il delitto è punito con la reclusione da 6 (non più 4) a 12 anni.
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): la pena per la corruzione cosiddetta “propria”, passa dai 2 / 5 anni di reclusione ai 4 / 8 anni di reclusione.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): nel primo comma viene prevista la reclusione da 4 a 10 anni (non più da 3 a 8), mentre nel caso dei cosiddetti “delitti aggravati” è prevista la reclusione da 5 (non più 4) a 12 anni.
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.): la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni viene elevata da 1 a 4 anni.

c. Sono **riformulate** alcune fattispecie di reato esistenti. In particolare:

- “Concussione” (art. 317 c.p.) che sanziona la condotta del pubblico ufficiale, e non più anche quella dell’incaricato di pubblico servizio, e l’“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, introdotta con il nuovo art. 319-quater, che punisce sia il pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità, sia il privato che perfeziona la dazione dell’indebitato.
- “Corruzione per un atto d’ufficio” modificata in “Corruzione per l’esercizio della funzione” (art. 318 c.p.).

La responsabilità delle persone giuridiche: modifiche al D.Lgs. 231/2001

Il comma 77 dell'art. 1 della "Legge Anticorruzione" identifica le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono modificati:

- **art. 25**, al quale viene aggiunto il reato di "**induzione indebita a dare o promettere utilità**" e che viene, pertanto, ridenominato "Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione"; per tale nuovo reato è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 75.000 euro ad un massimo di 1.200.000 euro), la sanzione interdittiva (per una durata non inferiore ad 1 anno) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita;
- **art. 25-ter** ("Reati Societari"), al quale viene aggiunto il reato di "**corruzione tra privati**", rilevante **solo con riferimento ai corruttori "attivi"** (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio); in tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita. Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Nuove misure a carico delle amministrazioni pubbliche per la prevenzione e repressione della corruzione

Con riferimento alle amministrazioni pubbliche, la Legge 192/2012 ha introdotto svariate novità in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità. Le principali riguardano:

- a. Istituzione dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, alla quale sono stati affidati, tra gli altri, i compiti di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge.
- b. Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:
 - **adottare un piano anticorruzione**, che contenga una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio;
 - implementare **procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti** che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la **rotazione di dirigenti e funzionari** che operano in suddette aree.
- c. Nomina di un "**responsabile della prevenzione della corruzione**" che abbia, tra gli altri, il compito di verificare l'idoneità e l'efficace attuazione del Piano Anticorruzione e di supervisionare l'effettiva rotazione del personale negli uffici a più alto rischio.
- d. Introduzione di nuove misure a garanzia della **trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni**, tramite l'obbligo di pubblicazione nei siti web istituzionali di bilanci, conti consuntivi e informazioni relative ai procedimenti amministrativi (es. concessioni, affidamento di lavori, forniture e servizi, erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati, etc.).
- e. Adozione di "**whistleblowing**" policy e rafforzamento delle **tutele del dipendente che segnali**, all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico, le **condotte illecite** di cui sia venuto a conoscenza.
- f. Pubblicazione, presso ogni prefettura, delle c.d. "**white list**", ovvero dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che, nello svolgimento di attività imprenditoriali in ambiti ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, non ne siano mai stati coinvolti.

Considerazioni

L'entrata in vigore della Legge 190/2012 ha avviato un acceso dibattito, anche a livello istituzionale, con riferimento sia alla difficile interpretazione di alcune novità introdotte dal disposto normativo, sia alla reale efficacia dello stesso in relazione alla repressione delle condotte corruttive nel settore privato².

È evidente, tuttavia, come la norma abbia un rilevante impatto, oltre che con riferimento alle pene per "corruttori" e "corrotti", per:

- le Pubbliche Amministrazioni, tenute a dotarsi di strumenti di prevenzione in gran parte riconducibili ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo tipici del settore privato;
- le aziende private, che dovranno interrogarsi sugli ambiti aziendali maggiormente interessati dal rischio di commissione dei nuovi illeciti (ed in particolare della "corruzione tra privati") e su quali presidi di controllo e prevenzione eventualmente rafforzare.

Un primo spunto operativo, utile al fine di avviare la ricognizione delle possibili azioni da realizzare, potrebbe essere rappresentato da un *benchmarking* che evidenzi gli elementi fondamentali dei dispositivi anticorruzione già implementati da società (nazionali e internazionali) operanti in Paesi in cui vige da tempo l'obbligo di conformarsi ad obblighi regolamentari equiparabili a quelli stabiliti dalla nuova normativa italiana (di seguito, un elenco esemplificativo di Paesi che hanno già adottato dispositivi normativi "anti corruption").

| Paesi | Normativa anticorruzione | Data entrata in vigore della normativa | Principali reati di corruzione rilevanti per la responsabilità amministrativa delle società | |
|--------------------|---|--|---|-----------------------------|
| | | | Corruzione soggetto pubblico | Corruzione tra privati |
| Regno Unito | Uk Bribery Act 2010 | 2011 | SI | Corruzione Attiva e Passiva |
| Spagna | Ley Organica 5/2010 | 2010 | SI | N/A |
| Russia | Codice Amministrativo | 2009 | SI | Corruzione Attiva |
| Romania | Codice Penale (aggiornato con Legge 278/2006) | 2006 | SI | Corruzione Attiva e Passiva |
| Francia | Codice Penale | 2005 | SI | Corruzione Attiva e Passiva |
| Germania | Codice Amministrativo (OWIG) 1968 | 1968 | SI | Corruzione Attiva e Passiva |

Protiviti, da anni impegnata nell'assistenza ai propri Clienti su tematiche "Anticorruzione", può assistere la Vostra organizzazione nell'intero processo di gestione degli adempimenti alla normativa.

Contatti:

Settori Industriale e Commerciale

Emma Marcandalli

(emma.marcandalli@protiviti.it) Tel. 02 6550 6301

Francesco Lanza

(francesco.lanza@protiviti.it) Tel. 02 6550 6301

Settori Bancario e Finanziario

Luca Medizza

(luca.medizza@protiviti.it) Tel. 02 6550 6301

Francesco Monini

(francesco.monini@protiviti.it) Tel. 02 6550 6301

² A tale proposito, si rimanda alla Relazione n. III/11/2012, pubblicata il 15 novembre dall'Ufficio Studi della Suprema Corte di Cassazione (<http://www.cortedicassazione.it/Notizie/SchedaNewsRelazLeg.asp?ID=60>)